



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DI MAGGIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2014**

Modifica al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di aggiudicazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il criterio del massimo ribasso, disciplinato dall'articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto codice degli appalti), prevede che la stazione appaltante individui l'aggiudicatario in base all'offerta che presenta il ribasso percentuale o il valore più basso rispetto all'insieme dei concorrenti. Tale articolo, al comma 1, prescrive che le uniche offerte ammissibili in gara siano quelle che presentano un prezzo inferiore a quello posto a base di gara, individuando, quale soglia di riferimento per gli operatori economici, il prezzo base palese: le offerte non devono superare tale valore e devono comunque contemplare un ribasso rispetto allo stesso.

In una gara indetta con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante non può sottoporre a valutazione l'eventuale documentazione tecnica richiesta per comprovare la qualità del servizio o dei materiali adoperati. Il bando non può prevedere, quindi, l'analisi di alcun documento che non sia la sola offerta economica.

Ciò ha generato un meccanismo per cui il massimo ribasso è passato anno dopo anno da sistema in grado di affermare la più aperta competizione tra imprese sane ed organizzate a strumento per un agevole accesso alle gare da parte della criminalità organizzata.

Il criterio del massimo ribasso favorisce infatti chi ha rilevanti disponibilità finanziarie e non chi ha elevate capacità imprenditoriali, privilegiando le imprese con ampie ri-

sorse economiche, anche di dubbia provenienza.

La normativa così come è oggi rischia di strozzare le imprese costringendole a fare male il lavoro ed esponendole alla corruzione per recuperare il ribasso d'asta. Il meccanismo dell'aggiudicazione dei lavori con il massimo ribasso del prezzo rappresenta dunque una istigazione a delinquere piuttosto che uno strumento di liberalizzazione del mercato.

Il 28 marzo 2014 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 94/65 tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare la direttiva n. 24 sugli appalti pubblici mira a sostituire il criterio del minor prezzo con quello della «offerta economicamente più vantaggiosa», laddove il vantaggio economico tiene conto non solo del costo immediato ma dell'intero ciclo di vita del bene o servizio appaltato.

Il presente disegno di legge, in adempimento a quanto stabilito dalla normativa europea, modifica il codice degli appalti disponendo che sia abrogato il criterio del massimo ribasso e che rimanga in vigore il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. In adempimento a quanto stabilito nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, l'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criterio del prezzo più basso, è abrogato.

2. Conseguentemente a quanto disposto al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 53, comma 9, 57, comma 6, 81, commi 1 e 2, 85, comma 4, lettera a), 86, comma 1, 122, comma 9, 124, comma 8, 177, comma 4, 234, comma 3, e ai relativi allegati IX A, IX B, XIII, e XIV, concernenti la disciplina del criterio del prezzo più basso, cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

